

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS, Association OABA/Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables

(Causa C-473/07) ⁽¹⁾

(Inquinamento e nocività — Direttiva 96/61/CE — Allegato I — Punto 6.6, lett. a) — Allevamento intensivo di pollame — Definizione — Nozione di «pollame» — Numero massimo di animali per impianto)

(2009/C 69/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS, Association OABA

Convenuto: Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables

con l'intervento di: Association France Nature Environnement

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26) — Ambito di applicazione della direttiva razione materiae — Impianti destinati all'allevamento intensivo di pollame con più di 40 000 posti pollame (assoggettati a un regime di autorizzazione) [punto 6.6, lett. a), dell'allegato I della direttiva] — Nozioni di «pollame» e di «posti pollame» — Inclusione o no di quaglie, pernici e piccioni nell'ambito di applicazione della direttiva — In caso affermativo, ammissibilità di una normativa nazionale che calcola il numero di animali per posto pollame in funzione delle specie

Dispositivo

- 1) La nozione di «pollame» che figura al punto 6.6, lett. a), dell'allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, deve essere interpretata nel senso che comprende le quaglie, le pernici e i piccioni.
- 2) Il punto 6.6, lett. a), dell'allegato I della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, osta a una normativa nazionale, come quella in questione nella causa principale, che porti a calcolare le soglie per l'autorizzazione di impianti di allevamento

intensivo a partire da un meccanismo di animali-equivalenti fondato su una ponderazione di animali per posto secondo le specie al fine di prendere in considerazione il tenore di azoto effettivamente prodotto dai vari volatili.

⁽¹⁾ GU C 22 del 26.1.2008.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-492/07) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/21/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Nozione di «abbonato»)

(2009/C 69/14)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione nel termine previsto delle misure necessarie a conformarsi all'art. 2, lett. k), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) — Definizione di abbonato

Dispositivo

- 1) Non avendo garantito la regolare trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ed in particolare dell'art. 2, lett. k) di quest'ultima, concernente la definizione di «abbonato», la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale direttiva,
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 22 del 26.1.2008.